



Il Garante

Parere n. 4 del 16 maggio 2019

Oggetto: PRESCRIZIONE TASSE UNIVERSITARIE. APPLICABILITA' ALLA SECONDA RATA ANNUALE.

Lo studente ... Omissis ... chiede al Garante un intervento in tema di prescrizione delle tasse universitarie.

Pagò a suo tempo la prima rata per l'anno 2011/2012 ma non la seconda, avendo deciso di rinunciare agli studi.

Si è poi reinscritto nel 2018/19 e la segreteria a questo punto gli ha richiesto il pagamento di quanto non versato nel 2011/2012, per la somma di 1.709 euro.

Lo studente eccepisce l'avvenuta prescrizione quinquennale ma la segreteria obietta che avendo lo studente pagato nell'anno 2011/12 la prima rata delle tasse universitarie rinnovando così l'iscrizione per quell'anno accademico, la successiva decisione di interrompere di fatto gli studi e di ricongiungere poi la medesima carriera a partire dal 2018/19 comporta comunque che l'intero importo dell'a.a. 2011/12 debba essere corrisposto.

La segreteria cita, a sostegno di questa tesi, l'art. 22 del Regolamento Didattico: "*L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti*", e ricorda che la rateazione è un beneficio che non esime gli studenti dal saldo dell'importo complessivo. E conclude: "Trattandosi quindi di una carriera attiva, l'importo in questione non può considerarsi prescritto".

Il Garante è di parere diverso.

E' pacifico che la prescrizione delle tasse universitarie è quinquennale. Si veda il parere del Garante n. 16 del 17 novembre 2017. Su questo la segreteria non ha obiezioni, come sul fatto che il quinquennio è decorso, dato che il bollettino MAV per la seconda rata dell'anno 2011/12 è stato emesso solo dopo che lo studente si è iscritto nel 2018.

A giudizio dello scrivente il problema si risolve muovendo dal principio generale previsto dall'art. 2935 del codice civile: "*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*". Vale a dire, dal giorno in cui il credito è scaduto. E cioè, in tema di tasse, dal giorno in cui scade il termine per il pagamento.



Il bollettino MAV emesso in relazione al pagamento della seconda rata 2011/12 reca la data di scadenza del 30 aprile 2012.

Quindi:

- 1) La seconda rata delle tasse ha – come è intuitivo - una specifica scadenza;
- 2) Prima di quella data l'amministrazione non ha potere di esigere il pagamento;
- 3) Il fatto che la rateizzazione sia un beneficio riconosciuto agli studenti non cambia le cose. La suddivisione delle tasse in due rate infatti è funzionale anche alle esigenze dell'amministrazione.
- 4) Ciò è tanto più vero perché solo dopo il pagamento della prima rata viene acquisito l'ISEE degli studenti e viene calcolato l'importo della seconda rata;
- 5) Si tratta dunque di un adempimento distinto, non solo per i tempi ma anche per il contenuto, da quello del pagamento della prima rata.

In ogni caso, l'istituto stesso della prescrizione non riguarda in nessun modo il diritto del creditore a ricevere il dovuto, ma il semplice fatto che quel debito non è stato saldato.

Sarebbe diverso se nel corso del tempo trascorso fossero intervenuti fatti interruttivi della prescrizione, ma in questo caso non ci sono stati. Il pagamento della seconda rata 2011/2012 non è stato chiesto allo studente prima del 2018.

IL GARANTE

Sergio Materia